

# SP

SISTEMA  
PENALE

**FASCICOLO**

**4/2026**

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberty, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**DANNEGGIAMENTO DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO. PER LA  
CASSAZIONE SI PROCEDE D'UFFICIO IN QUANTO È COSA  
“DESTINATA A PUBBLICO SERVIZIO” E NON “ESPOSTA ALLA  
PUBBLICA FEDE”**

*Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2026 (dep. 13 febbraio 2026), n. 5986, Pres. De Amicis,  
Rel. Amoroso*

di Lavinia Pedol

1. La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza che può leggersi in allegato, è intervenuta su un tema di rilievo per la prassi, concernente, da un lato, l'inquadramento giuridico del danneggiamento del dispositivo di controllo elettronico applicato ai soggetti sottoposti a misura cautelare e, dall'altro, la configurabilità del delitto di minaccia a pubblico ufficiale nel caso in cui le intimidazioni siano funzionalmente orientate a ottenere la rimozione del c.d. braccialetto elettronico.

In particolare, la Cassazione chiarisce che il dispositivo di controllo non può essere ricondotto alla categoria delle “cose esposte alla pubblica fede”, affermando invece che esso rientri tra le “cose destinate a pubblico servizio”, con ricadute di rilievo sul regime di procedibilità.

2. Il caso in esame trae origine dalla sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato in relazione a una duplice imputazione: da un lato, per il delitto di danneggiamento del dispositivo di controllo elettronico applicatogli a seguito di una misura cautelare personale, qualificato ai sensi dell'art. 635, co. 2, n. 1 c.p., in relazione all'ivi richiamato art. 625, n. 7, c.p.; dall'altro, per il delitto di cui all'art. 336 c.p., per avere rivolto ai pubblici ufficiali incaricati della vigilanza una minaccia consistita nel prospettare la distruzione del braccialetto ove non ne fosse stata disposta la rimozione.

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ipotesi dell'esposizione alla pubblica fede (e quindi il configurato delitto di danneggiamento) non ricorresse nell'ipotesi di un dispositivo elettronico di controllo a distanza affidato alla custodia del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. Con il secondo motivo, la difesa ha cercato di escludere la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 336 c.p., ritenendo mancante la finalità di costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto d'ufficio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi.

3. Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha chiarito che, quale oggetto materiale di un danneggiamento penalmente rilevante, il braccialetto elettronico è riconducibile all'art. 625, n. 7, c.p., richiamato dall'art. 635, co. 2, n. 1 c.p., non in quanto "cosa esposta alla pubblica fede", bensì come "cosa destinata a pubblico servizio".

Nel caso di specie, secondo la S:C., non è stata contestata la riconducibilità dello strumento di controllo alla categoria delle cose esposte alla pubblica fede, atteso che il capo d'imputazione non reca alcun riferimento a tale qualificazione, limitandosi a richiamare, in termini generici, le ipotesi di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. e, segnatamente, la sottocategoria delle cose destinate a pubblico servizio. La Corte ha infatti evidenziato come l'art. 625, n. 7, c.p., richiamato dall'art. 635, comma 2, n. 1, c.p., non si esaurisca nella previsione delle cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede, ma comprenda altresì le cose destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, alla difesa o alla reverenza, delineando un novero di ipotesi tra loro autonome e alternative.

Ne consegue che il fatto integra l'ipotesi di danneggiamento avente ad oggetto una cosa destinata alla pubblica utilità. La Suprema Corte ha rilevato come la Corte d'Appello abbia correttamente affermato tanto la rilevanza penale del fatto quanto la procedibilità d'ufficio del reato, sul presupposto, appunto, della riconducibilità dell'oggetto materiale della condotta alla categoria delle cose destinate a pubblico servizio. In materia di danneggiamento, infatti, la procedibilità è d'ufficio quando il fatto abbia ad oggetto cose destinate a pubblico servizio, mentre, con riferimento alle cose esposte alla pubblica fede, il legislatore<sup>1</sup> – per equiparare la disciplina a quella del furto aggravato dalla stessa circostanza<sup>2</sup> – ha di recente previsto la procedibilità a querela, segnando così una chiara differenziazione del regime processuale<sup>3</sup>.

La qualificazione di un bene come destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità va desunta dalla sua funzione oggettiva e dalla finalità in concreto perseguita, prescindendo dalla natura – pubblica o privata – del soggetto titolare<sup>4</sup>. Ciò che rileva è, infatti, la sussistenza di una destinazione effettiva, attuale e non meramente potenziale all'espletamento di un'attività di rilievo pubblicistico<sup>5</sup>. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità<sup>6</sup> è costante nell'affermare che, ai fini della configurabilità delle ipotesi di cui all'art. 635, comma 2, c.p., assume decisivo rilievo la destinazione del bene all'esercizio di un pubblico servizio, dovendosi avere riguardo alla natura pubblicistica dell'attività a cui esso è funzionalmente asservito. Ne consegue l'irrelevanza della proprietà in capo a un soggetto privato, così come del fatto che

---

<sup>1</sup> Art. 1, co. 1, lett. b) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

<sup>2</sup> Art. 624, 625 c.p.

<sup>3</sup> S. LALOMIA, in DOLCINI-GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, VI ed., 2025, pp. 850-851.

<sup>4</sup> S. LALOMIA, in DOLCINI-GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, VI ed., 2025, pp. 673-674.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> Cass. pen. Sez. II, n., 29538 del 15/06/2023. Si veda anche Cass. pen. Sez. II, n. 29171 del 08/09/2022.

l'attività è svolta in regime di appalto o di concessione, ove permanga la finalizzazione del bene a un servizio di interesse generale<sup>7</sup>.

Il braccialetto elettronico, quindi, costituisce senza dubbio uno strumento di pubblico servizio, essendo finalizzato al controllo del soggetto sottoposto a misura cautelare e al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria nell'interesse della collettività.

Sul punto, la Corte di Cassazione<sup>8</sup> si era già pronunciata, precisando che il danneggiamento del braccialetto elettronico non riguardi una cosa esposta alla pubblica fede. La Corte aveva osservato – anche nel precedente caso – che il braccialetto, per la sua intrinseca funzione di strumento di controllo a distanza, rimane sempre sotto la vigilanza della società incaricata di rilevare eventuali allontanamenti e poiché il bene non esce mai dalla sfera di controllo del titolare, non può considerarsi esposto alla pubblica fede, la quale mira, per definizione, a garantire una tutela rafforzata dei beni affidati alla collettività.

Ne consegue che la destinazione pubblicistica del braccialetto elettronico rende il reato procedibile d'ufficio.

4. Parimenti, il motivo relativo al delitto di minaccia a pubblico ufficiale è stato ritenuto infondato. La Corte di Cassazione ha osservato che le minacce rivolte agli agenti per ottenere la mancata applicazione o la rimozione del braccialetto elettronico integrino il dolo specifico richiesto dalla fattispecie dell'art. 336 c.p.

In ordine all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente convergono nel qualificare il dolo della minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 c.p. come dolo specifico<sup>9</sup>, consistente nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti del soggetto passivo al fine di conseguire le finalità tipizzate dalla norma – vale a dire costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio – con la consapevolezza della qualifica e delle funzioni da questi esercitate<sup>10</sup>.

Ne consegue che il reato non è configurabile qualora la condotta si esaurisca in espressioni meramente ingiuriose o in atteggiamenti solo genericamente minacciosi, difettando in tal caso lo scopo richiesto dalla fattispecie incriminatrice<sup>11</sup>.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato, ravvisando nella condotta dell'imputato la finalità specifica di costringere il pubblico ufficiale a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio ovvero ad omettere atti dovuti.

---

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> Cass. pen. Sez., VI, 07/06/22, (ud. 07/06/22 - dep. 22/06/22), n. 24040.

<sup>9</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale parte speciale*, Vol. I, 6<sup>a</sup> ed., Zanichelli, 2025, p. 299.

<sup>10</sup> C. CATANEO, R. PASELLA, in DOLCINI-GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, VI ed., 2025, p. 496; R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, 2024, pp. 620-621.

<sup>11</sup> Ibidem.

Le espressioni proferite, infatti, non si esaurivano nella mera prospettazione del danneggiamento del dispositivo elettronico – ad esempio mediante la minaccia di gettarlo nel fuoco o nell’acqua – ma risultavano altresì idonee a incutere timore per l’incolumità personale degli agenti, attraverso formule intimidatorie esplicite, quali l’affermazione che, qualora si fosse recato in commissariato, “qualcuno di voi resta orizzontale”.

La portata oggettivamente intimidatoria delle frasi utilizzate, unitamente al contesto in cui esse sono state pronunciate, ha dunque consentito di ravvisare quella ulteriore finalità richiesta dall’art. 336 c.p., integrando il dolo specifico proprio della fattispecie. La minaccia, pertanto, non si atteggiava quale mera esternazione genericamente ostile, bensì si configurava come mezzo strumentale volto a coartare l’azione degli agenti, al fine di indurli all’adozione di un comportamento contrario ai doveri d’ufficio.

Editore

ASSOCIAZIONE  
**"PROGETTO GIUSTIZIA  
PENALE"**